

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione);

Visto in particolare, l'articolo 12, comma 17 della citata legge regionale 22/2010 secondo il quale, allo scopo di perseguire una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, la Regione non può, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del c.c., effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali;

Considerato che, ai sensi del citato comma 17 dell'articolo 12, sono tuttavia consentite le operazioni sopra consentite nei confronti delle società che si trovino nelle condizioni indicate dalla medesima disposizione normativa che realizzino programmi di investimento ovvero svolgano servizi di pubblico interesse, prestati in condizioni di oggettiva non remuneratività, in attuazione di convenzioni, contratti di servizio o di programma;

Vista la legge regionale 30 dicembre 1985, n.56 (Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli – Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico) che ha istituito la società Promotur Spa;

Visto l'articolo 3 *quater*, punto c) della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità) che ha inserito la legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 inerente la "Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci.", nel sistema regionale della mobilità di persone;

Precisato che la società Promotur spa - corrente in Tavagnacco (Udine) - non quotata e partecipata dalla Regione, ha registrato, per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio;

Rilevata, pertanto, la necessità di individuare i criteri per il riconoscimento delle condizioni di oggettiva non remuneratività di cui al sopra citato comma 17 dell'articolo 12 della citata legge regionale 22/2010, relativamente alle attività svolte dalla società Promotur spa, ai fini della stipula di un'apposita Convenzione;

Considerato che la società Promotur Spa svolge un importante ruolo nell'ambito dell'economia dei territori montani della regione Friuli Venezia Giulia, che tuttavia continuano a presentare caratteristiche di oggettiva marginalità, anche rispetto ad altre regioni limitrofe, in ragione delle limitate capacità turistiche prevalentemente rivolte all'utenza locale;

Atteso che, al fine di individuare i criteri per il riconoscimento delle condizioni di oggettiva non remuneratività, occorre fare riferimento ai seguenti indicatori di impatto turistico: tasso di saturazione degli impianti, se inferiore al 25 per cento, tasso di occupazione alberghiera invernale, se inferiore al 50 per cento ed il rapporto tra il tasso di occupazione alberghiera invernale e la portata degli impianti funiviari in esercizio, se inferiore al 15 per cento;

Considerato che i seguenti indicatori di impatto, rilevati in base all'analisi dell'offerta turistica delle località montane regionali gestite dal Promotur spa nel triennio 2007 -2010, hanno evidenziato un basso utilizzo sia degli impianti a fune che delle strutture alberghiere:

a) tasso di saturazione degli impianti a fune (rapporto tra passaggi/portata teorica): inferiore al 25 per cento;

b) tasso di occupazione alberghiera (rapporto presenze/disponibilità ricettiva): inferiore al 50 per cento;

c) rapporto tra la portata degli impianti funiviari in esercizio ed i posti letto: inferiore

al 15 per cento;

Ritenuto, pertanto, che in ragione dei rilevati dati statistici riferiti agli indicatori di impatto sopra individuati, la società Promotur spa opera in condizioni di oggettiva non remuneratività;

Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive e di concerto con l'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Sono individuati, ai sensi dell'articolo 12, comma 17 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, i seguenti criteri per il riconoscimento delle condizioni di oggettiva non remuneratività dei servizi di pubblico interesse prestati dalla Società Promotur spa – corrente in Tavagnacco (Udine): tasso di saturazione degli impianti, se inferiore al 25 per cento, tasso di occupazione alberghiera invernale, se inferiore al 50 per cento ed il rapporto tra il tasso di occupazione alberghiera invernale e la portata degli impianti funiviari in esercizio, se inferiore al 15 per cento.

2. Per le motivazioni esposte in premessa, i servizi di pubblico interesse prestati dalla Società Promotur spa, alla luce dei criteri di non remuneratività individuati dalla presente deliberazione ai sensi dell'articolo 12, comma 17 della legge regionale 22/2010, sono svolti in condizioni di oggettiva non remuneratività.